



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 143/14/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 91/DDA/FP – watchserieshd.eu)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/211, pervenuta in data 25 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001713), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Disney Enterprises Inc., Sony Pictures Television Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions LLLP e Warner Bros Entertainment Inc., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://watchserieshd.eu>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, rappresentate da una pluralità di serie televisive delle quali sono specificamente indicati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti singoli episodi:

- *“Desperate Housewives S8 E22”* alla pagina internet <http://watchserieshd.eu/2012/05/desperate-housewives-82223-give-me-the-blame.html>;
- *“Grey's Anatomy S8 E16”* alla pagina internet <http://watchserieshd.eu/2012/02/greys-anatomy-816-if-only-you-were-lonely.html> ;
- *“Body of Proof S3 E3”*, alla pagina internet <http://watchserieshd.eu/2013/03/body-of-proof-s03e03.html> ;
- *“Body of Proof S3 E4”*, alla pagina internet <http://watchserieshd.eu/2013/03/body-of-proof-s03e04.html>;
- *“Body of Proof S3 E5”* alla pagina internet <http://watchserieshd.eu/2013/03/body-of-proof-s03e05.html>
- *“Body of Proof S3 E6”* alla pagina internet <http://watchserieshd.eu/2013/03/body-of-proof-s03e06.html>;
- *“Justified S 3 E11”* alla pagina internet <http://watchserieshd.eu/2012/03/justified-311-measures.html>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Justified S 2 E3*” alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2011/02/justified-2x3-the-i-of-the-storm.html>;
- “*Breaking Bad S4 E13*” alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2011/10/breaking-bad-413-face-off.html> ;
- “*Breaking Bad S3 E1*” alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2010/03/breaking-bad-3x1-no-mas.html>;
- “*Breaking Bad S3 E2*” alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2010/03/breaking-bad-3x2-caballo-sin-nombre.html> ;
- “*Breaking Bad S3 E3*” alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2010/04/breaking-bad-3x3-ift.html>;
- “*Sons of Anarchy S5 E4*” alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/10/sons-of-anarchy-54-stolen-huffy.html>;
- “*How I Met Your Mother S8 E24*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2013/05/how-i-met-your-mother-s08e24.html>;
- “*Homeland S1 E2*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2011/10/homeland-12-grace.html>;
- “*Homeland S1 E3*” alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2011/10/homeland-13-clean-skin.html>;
- “*Terra Nova S1 E1*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2011/09/terra-nova-112-genesis.html>;
- “*How I Met Your Mother S7 E22*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/04/how-i-met-your-mother-722-good-crazy.html>;
- “*30 Rock S7 E1*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/10/30-rock-7x1-the-beginning-of-the-end.html>;
- “*30 rock S7 E2*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/10/30-rock-72-governor-dunston.html>;
- “*30 rock S7 E3*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/10/30-rock-73-stride-of-pride.html>;
- “*Fairly legal S2 E1*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/03/fairly-legal-2x1-satisfaction.html>;
- “*Grimm S1 E21*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/05/grimm-121-big-feet.html>;
- “*Suits S1 E1*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2011/06/suits-1x1-pilot.html>;
- “*One Tree Hill S9 E1*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/01/one-tree-hill-9x1-know-this-weve-noticed.html>;
- “*One Tree Hill S9 E2*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/01/one-tree-hill-92-in-the-room-where-you-sleep.html>;
- “*One Tree Hill S9 E3*”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/01/one-tree-hill-93-love-the-way-you-lie.html>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “One Tree Hill S9 E4”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/02/one-tree-hill-94-dont-you-want-to-share-the-guilt.html>;
- “Pretty Little Liars S2 E22”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2012/02/pretty-little-liars-222-father-knows-best.html>;
- “Big Bang Theory S5 E1”, alla pagina internet
<http://watchserieshd.eu/2011/09/the-big-bang-theory-51-the-skank-reflex-analysis.html>.

La FAPAV dichiara, inoltre, che *“E' stata inviata in data 17/11/2014 notifica con richiesta di rimozione all'indirizzo vasilica.alex999@gmail.com, non ottenendo risposta né la rimozione degli URL segnalati nella notifica (...) Si precisa che il sito risulta raggiungibile anche attraverso il seguente nome di dominio: watchseries-online.eu”*

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza DDA/211, risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate, costituite dalle serie televisive cui sono afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i singoli episodi segnalati dall'istante, e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41;

3. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

4. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza emergeva quanto segue: il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società EuroDNS S.A. e intestato verosimilmente al sig. Alexandru Gabriel Vasilica per conto della società DAM WWW L.L.C, con sede in Lewes, nel Regno Unito, il contatto disponibile è l'indirizzo di posta elettronica vasilica.alex999@gmail.com; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America e l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com; i *server* impiegati risultano localizzati in Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano; circa l'1% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

5. Con comunicazione del 28 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001725), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 91/DDA/FP relativo all'istanza DDA/211, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento;

6. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, in data 28 novembre 2014 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e con la società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla quale sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio, le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 17 novembre 2014, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

8. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto dell'istanza nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FAPAV ha presentato l'istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d);

9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito *watchserieshd.eu* possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

11. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, come si verifica



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet watchserieshd.eu mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito watchserieshd.eu, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria